



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

N°38 Reg. delib.	Ufficio competente AREA TECNICA SERV. MANUTENZIONI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
---------------------	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

OGGETTO	Costituzione in giudizio avanti il Tribunale Ordinario di Padova avverso il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
---------	--

Oggi **ventinove** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore 12:45, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale. Al momento della trattazione dell'argomento risultano:

		Presenti/Assenti
Moro Davide	SINDACO	Presente
Rosina Andrea	ASSESSORE	Presente
Favero Gino	ASSESSORE	Presente
Carpanese Alice	ASSESSORA	Assente
Lava Angela	ASSESSORA	Assente

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO GENERALE Miriam Ravazzolo.

Il Sig. Davide Moro nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	Costituzione in giudizio avanti il Tribunale Ordinario di Padova avverso il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
----------------	--

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

- con il ricorso ex art. 1170 c.c. e 703 c.p.c., pervenuto in data 20/12/2024 prot. 21492 instaurava il giudizio Cristian Carabus rappresentato e difeso dall'avv. Davide Felice del Foro di Brescia contro il Comune di Due Carrare in persona del Sindaco pro-tempore avanti al Tribunale ordinario di Padova;
- l'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2025 si costituiva in giudizio nominando un avvocato difensore con determinazione n. 24 del 31.01.2025;
- con ordinanza di rigetto n. cron. 927/2025 del 12/03/2025, Rep. n. 792/2025, pronunciata a seguito dello scioglimento di riserva assunta il 13/02/2025 nel procedimento n. R.G. 5528/2024, dichiarato inammissibile il ricorso, rigettandolo e condannando il Sig. Carabus alla refusione delle spese di lite pari ad euro 1.000,00 oltre accessori;

VISTO il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., presentato in data 27/03/2025 presso il Tribunale Civile di Padova, promosso da Cristian Carabus rappresentato e difeso dall'avv. Davide Felice del Foro di Brescia contro il Comune di Due Carrare in persona del Sindaco pro-tempore, con il quale viene chiesto al Tribunale ordinario di Padova che voglia accogliere le seguenti conclusioni:

In via interdittale e nel merito:

- *Accertato che sull'immobile privato sito in Due Carrare, Via Pontemanco n. 32 l'odierno reclamato ha installato un impianto di videosorveglianza in assenza di autorizzazione alcuna e che ciò costituisce grave molestia e turbativa in violazione dell'art. 1170 c.c.;*
- *Condannare il Comune di Due Carrare a rimuovere, a propria cura e spese, il citato impianto oltre i confini catastali del fabbricato de quo.*

In via principale, nel merito:

- *Ai sensi e per gli effetti dell'art. 703, co. 4 c.p.c., si chiede venga fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito finalizzato alla condanna dell'Ente al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, patito e patendo dal sig. Carabus, per le causali di cui in premesse, e di cui ci si riserva di meglio articolare e quantificare nella successiva fase giudiziale.*

In ogni caso:

- *Con vittoria di compensi e spese di lite aumentate del 30% per la redazione di atti con collegamenti ipertestuali ex art. 4, co 1 bis D.M. n. 55/2014, oltre spese generali, Iva, Cpa e accessori di legge.*

CONSIDERATO che il Comune di Due Carrare (PD) ha interesse alla difesa in giudizio e deve presentare entro il termine fino a 5 giorni prima della udienza, memorie difensive e documenti;

RITENUTO di assumere la difesa nel giudizio de quo attraverso l'individuazione di un avvocato difensore che sia in grado di sostenere le ragioni dell'Ente attraverso un approfondimento degli istituti giuridici aventi rilevanza sia civilistica sia amministrativista;

CONSIDERATO che gli incarichi di patrocinio legale sono stati oggetto di un notevole dibattito giurisprudenziale e di prassi amministrativi di talché vige incertezza sulla riconducibilità nell'alveo dell'appalto di servizi ovvero di contratto di collaborazione avente preminente natura *intuitu personae*;

DATO ATTO che recentemente si è espressa la Corte di Giustizia Europea nella decisione C-264/2018 del 6/06/2019 secondo cui:

- *l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva sugli appalti, non riguarda tutti i servizi legali ma quelli che comportano una rappresentanza legale "dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento; Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza";*
- *Tale rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente è caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della*

qualità che si attende dai servizi da prestare;

- La riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste ... tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni;

- Ne consegue che, alla luce delle loro caratteristiche oggettive, **i servizi** di cui all'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24, **non sono comparabili agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva medesima**. Tenuto conto di tale differenza oggettiva, è altresì senza violare il principio della parità di trattamento che il legislatore dell'Unione ha potuto, nell'ambito del suo potere discrezionale, escludere tali servizi dall'ambito di applicazione di detta direttiva;

RILEVATO che, conformemente, recentemente il TAR Campania sentenza 11 luglio 2019, n. 1271 ha precisato che:

- il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici;

- l'attività del professionista nella difesa e nella rappresentanza dell'ente è prestazione d'opera professionale che non può essere qualificata in modo avulso dal contesto in cui si colloca, id est l'ambito dell'amministrazione della giustizia, settore statale distinto e speciale rispetto ai campi dell'attività amministrativa regolati del codice dei contratti pubblici;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e succ. mod. e int., in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

VISTO l'art. 23, comma 3, lett. a, punto 9) del vigente Statuto Comunale, circa la competenza della Giunta Comunale;

VISTO l'art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

SI PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale Ordinario di Padova avverso il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. promosso da Cristian Carabus residente in Due Carrare rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Felice del Foro di Brescia per ottenere la rimozione dell'impianto di videosorveglianza installato dall'Ente in luogo privato e in assenza di autorizzazione, al fine di far valere ed opporre le ragioni del Comune di Due Carrare sostenendo la piena legittimità dell'installazione e, per l'effetto, rigettarsi ogni pretesa di parte avversaria facendo valere, per contro, i danni che ha dovuto sostenere l'Amministrazione comunale nel procedimento di che trattasi;
- 3) di attribuire l'indirizzo al responsabile del Settore Patrimonio di conferire l'incarico legale, per le motivazioni dettagliatamente indicate in premessa, ad un Avvocato difensore che sia in possesso di adeguate capacità ed esperienze professionali in materia amministrativa con particolare riferimento alla concessione di servizi;
- 4) di demandare al Responsabile del Settore Finanziario la segnalazione al broker dell'Ente per l'attivazione della Polizza Tutela Legale;

5) di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lvo 18/08/2000, n.267.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il “Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale del Comune di Due Carrare in videoconferenza” adottato con deliberazione di G.C. n. 31 del 5/4/2022 dichiarata immediatamente eseguibile, che consente di riunirsi in videoconferenza;

ATTESTATA da parte del Segretario Comunale la possibilità di intervento in audio e video da parte di tutti i componenti della Giunta;

VISTA la propria proposta di deliberazione su estesa;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267e succ. mod. e int.;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge in conformità a quanto previsto dal “Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale del Comune di Due Carrare in videoconferenza”;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta specificata all'oggetto nel suo contenuto integrale, senza modificazioni o integrazioni;
- 2) di demandare ai Responsabili del Servizio ogni atto conseguente in relazione al presente provvedimento.

Successivamente con separata unanime votazione espressa per appello nominale ed in forma palese ed in conformità al “Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale del Comune di Due Carrare in videoconferenza” la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Costituzione in giudizio avanti il Tribunale Ordinario di Padova avverso il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
Davide Moro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO GENERALE
Miriam Ravazzolo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI DUE CARRARE
PROVINCIA DI PADOVA

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Costituzione in giudizio avanti il Tribunale Ordinario di Padova
avverso il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.**

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 29-04-25

Il Responsabile del servizio
Trolio Antonio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI DUE CARRARE
PROVINCIA DI PADOVA

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Costituzione in giudizio avanti il Tribunale Ordinario di Padova
avverso il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.**

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 29-04-25

Il Responsabile del servizio
Zanovello Veronica
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI DUE CARRARE
PROVINCIA DI PADOVA

Allegato di pubblicazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 38 del 29-04-2025

**Oggetto: Costituzione in giudizio avanti il Tribunale Ordinario di Padova
avverso il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubb. N. 338

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 338.

Due Carrare, 15-05-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI DUE CARRARE
PROVINCIA DI PADOVA

Allegato di pubblicazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 38 del 29-04-2025

**Oggetto: Costituzione in giudizio avanti il Tribunale Ordinario di Padova
avverso il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e che DIVENTA ESECUTIVA il 29-04-2025, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa